



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **58279-1/2020** promossa da:

NARDI MARCO, (C.F. NRDMRC51R15G702A) nato a Pisa il 15/10/1951

AVITABILE TERESIO, (C.F. VTBTRS57H25L049H) nato a Taranto il 25/6/1957

APPOLLONI ROMOLO, (C.F. PPLRML67A16A345B) nato a L'Aquila il 16.1.1967

GANDOLFI STEFANO, (C.F. GNDSFN59R02G337R) nato a Parma il 2.10.1959

COPPOLA MICHELE, (C.F. CPPMHL61P20F839D) nato a Napoli il 20.9.1961

ROSSI SCIPIONE, (C.F. RSSSPN56C13F839W) nato a Napoli il 13.3.1956

PIOPO ANTONINO, (C.F. PPPNNN55A12G273) nato a Palermo il 12.1.1955

MIDENA EDOARDO, (C.F. MDNDRD55T15H823G) nato a San Donà di Piave (VE) il 15.12.1955

PICARDO VITTORIO, (C.F. PCRVTR53B21B429M) nato a Caltanissetta il 21.2.1953

rappresentati e difesi, per procure alle liti depositate telematicamente in allegato all'atto di citazione, dagli Avv.ti Prof. Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Alessandro Giffi, con loro elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due sito in Roma, Largo Antonio Sarti n. 4

RICORRENTI

contro

PIOVELLA MATTEO, nato a Como il 25 ottobre 1952, residente in Monza, Via Donizetti, 24, (C.F. PVL MTT 52R25 C933O)

SOI – AMOI SOCIETÀ OFTALMOLOGICA ITALIANA – ASSOCIAZIONE MEDICI OCULISTI ITALIANI, (C.F. 02382000582), in persona del presidente *pro tempore*, corrente in Roma, via del Mille n. 35 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele La Placa del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola dé Cesarini n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Macario, in virtù di deleghe in atti

RESISTENTE

Il giudice dr.ssa dott. Enrica CIOCCA,

sciolta la riserva che precede, decorsi il termine concesso alle parti per note e produzione documentale e l'ulteriore termine per repliche, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2020 Marco Nardi, Teresio Avitabile, Romolo Appolloni, Stefano Gandolfi, Michele Coppola, Scipione Rossi, Antonino Pioppo, Edoardo Midenà e Vittorio Picardo convenivano in giudizio avanti all'instato Tribunale la SOI-AMOI Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani e il suo presidente *pro tempore* Matteo Piovella chiedendo dichiararsi la nullità o l'annullabilità della deliberazione con cui era stata loro applicata la sanzione disciplinare della sospensione emessa dal Consiglio Direttivo della associazione in data 14/5/2020, comunicata a pezzo pec il 3/6/2020 con nota datata 25/5/2020, e di ogni atto presupposto e consequenziale, annullandone in via definitiva tutti gli effetti.

Gli attori denunciavano i seguenti motivi di invalidità del provvedimento impugnato:

- l'invalidità dell'intera seduta del 14 maggio 2020, viziata per assenza del contraddittorio, per la mancata contestuale verbalizzazione e, in sostanza, per il difetto di collegialità delle decisioni;
- il mancato rispetto dell'art. 7 dello Statuto, che impone, per la comminazione della sanzione disciplinare, la maggioranza dei 4/5 dei presenti ed il parere del Comitato Etico, entrambi assenti;
- l'illecita attribuzione di rilevanza disciplinare a condotte assunte nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

I ricorrenti deducevano in fatto:

- che la SOI-AMOI era un'associazione privata senza fini di lucro, rappresentativa della generalità dei medici oculisti italiani (con circa quattromilacinquecento iscritti), volta allo svolgimento di attività e interventi in ambito scientifico, professionale e di politica sanitaria;
- che gli organi della SOI-AMOI previsti dallo Statuto erano i seguenti:
 - l'Assemblea dei soci, composta dai soci ordinari e dai soci benemeriti, competente ad eleggere il Presidente e il suo Segretario su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori Contabili, a ratificare le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto disposte dal Consiglio Direttivo, ad approvare la relazione annuale del Presidente e i bilanci dell'Associazione, ad approvare la nomina dei soci benemeriti e a ratificare l'iscrizione dei soci ordinari;
 - il Presidente, cui compete il potere di rappresentanza legale dell'ente dinanzi ai terzi, oltre ad essere garante dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - la Giunta Esecutiva, competente ad esercitare in via d'urgenza tutte le funzioni attribuite dallo Statuto al Consiglio Direttivo e quelle inerenti all'organizzazione e alla gestione delle attività correnti dell'Associazione non rientranti nella competenza del Segretario Tesoriere o che le siano rimesse da quest'ultimo;

- il Consiglio Direttivo, avente il potere di definire le linee generali dell'attività associativa, garantendo la conduzione unitaria e in forma collegiale dell'Associazione, cui erano demandate: la deliberazione delle modifiche del regolamento da sottoporre alla ratifica dell'assemblea; l'individuazione delle iniziative per il raggiungimento delle finalità sociali e per l'espletamento delle summenzionate attività; la deliberazione su tutte le questioni inerenti l'organizzazione, l'amministrazione e l'attività dell'Associazione, ivi compresi i bilanci da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'assemblea; la redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo; l'assegnazione dei temi delle relazioni congressuali; il conferimento di incarichi afferenti a ricerca, didattica, borse di studio e premi scientifici; l'identificazione, lo sviluppo e la promozione delle linee guida dell'Associazione;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

- che tuttavia il presidente dell'associazione Matteo Piovella, in carica dal 2010 dopo aver ricoperto il ruolo di Segretario Tesoriere dal 1998 al 2009, aveva posto nel nulla la ripartizione di ruoli di cui sopra, accentrando su di sé tutte le attività e le funzioni demandate dallo Statuto ai vari organi collegiali e individuali dell'Associazione, atteggiandosi ad unico *dominus* dell'ente;

- che, a titolo esemplificativo, in violazione dell'art. 15, comma II dello Statuto, il presidente, nel 2014, aveva emanato un Ordine di Servizio al personale dipendente della SOI, prot. n. 19S2014R, per avocare a sé ogni attività della segreteria, prescrivendo al personale di richiedere l'espressa sua approvazione prima di effettuare qualsiasi attività, aveva proceduto unilateralmente e senza autorizzazione alle assunzioni, ai licenziamenti, alla attribuzione e/o negazione di premi, aveva reso prerogativa esclusiva del presidente lo svolgimento delle riunioni del consiglio direttivo, la loro convocazione, la definizione dell'Ordine del Giorno, la verbalizzazione dei deliberati e ogni altra attività collegata, compresa l'esecuzione delle delibere ed aveva operato una indebita commistione tra la SOI-AMOI e altre associazioni riferibili al Piovella, aventi la medesima sede sociale, quali la ASMOOI, un'associazione sindacale, di cui il Piovella era Presidente; la CMO - Congressi Medici Oculisti S.r.l., che perseguiva finalità lucrative, di cui il Piovella era amministratore delegato; la Fondazione Insieme per la Vista, di cui ancora il Piovella era Presidente, per il cui funzionamento era stato impiegato il personale e l'apparato organizzativo della SOI-AMOI;

- che nel 2019 i componenti del Consiglio Direttivo (tra cui gli odierni attori) avevano preso atto che ogni loro prerogativa statutaria era stata posta nel nulla dal modus operandi del Presidente, che li aveva esautorati dai loro compiti istituzionali. In particolare, il Piovella, con *e-mail* del 15

ottobre 2019, aveva annullato un simposio sulle terapie intravitreali, in cui si sarebbe dovuto affrontare il tema dell'utilizzo dei farmaci cd. off-label (cioè i medicinali utilizzati per fini terapeutici non previsti dal foglietto illustrativo che si contrappongono ai farmaci cd. label) di cui il Consiglio Direttivo, nella seduta del 22 settembre 2019, aveva deliberato di affidare l'organizzazione ai Consiglieri Prof. Edoardo Midena e Dott. Romolo Appolloni, benché tale iniziativa rientrasse tra le prerogative specifiche del Consiglio Direttivo e fosse stata deliberata con le maggioranze previste dallo Statuto;- -che la questione non aveva trovato componimento nella successiva riunione del Consiglio Direttivo del 23 novembre 2019, nel corso della quale il Presidente aveva apostrofato i consiglieri "dissenzienti" in modo ingiurioso ed aveva poi dichiarato chiusa la seduta, interrompendo l'esame dei punti all'Ordine del Giorno;

- che, nonostante la condotta contraria allo statuto del Presidente, nove consiglieri su quattordici, tra cui 4/5 della Giunta Esecutiva, in data 9 dicembre 2019 avevano convocato una riunione del Consiglio Direttivo per l'11 gennaio 2020, ma il presidente, con e-mail del 23 dicembre 2019 inviata ai consiglieri, aveva dichiarato l'invalidità della convocazione, vietando l'uso della sede sociale e aveva indetto a sua volta una diversa riunione da tenersi il 1° febbraio 2020, senza tuttavia concordare previamente l'Ordine del Giorno con la Giunta Esecutiva, come previsto dall'art. 12 dello Statuto;

- che la riunione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'11 gennaio 2020 si era tenuta presso la sala convegni dell'Hotel Raddison Blu in Roma, Via Turati, 171, alla presenza degli odierni attori, dei Consiglieri Michele Coppola, Edoardo Midena, Stefano Gandolfi, Antonio Rapisarda e Scipione Rossi, rappresentativi di 3/5 della Giunta Esecutiva (poi diventati quattro a seguito della nomina, in quella sede, del Dott. Rapisarda in sostituzione del dimissionario Dott. Zeppa), nonché di 8/15 del Consiglio Direttivo, con *quorum* più che sufficiente a deliberare validamente sui vari punti posti all'Ordine del Giorno;

- che, all'esito della suddetta riunione, i Consiglieri avevano deliberato all'unanimità, tra l'altro, di conferire mandato ai legali «perché agi[ssero] giudizialmente nei confronti del Presidente, dott. Matteo Piovella, al fine di farne dichiarare la revoca dalla carica, non approntando lo Statuto un rimedio diverso a tale scopo», a ciò delegando il Vice Presidente Vicario, Prof. Marco Nardi, quindi era stata proposta domanda giudiziale per la revoca del Piovella dalla carica di presidente dell'associazione convenuta;

- che il Piovella, con e-mail del 26 gennaio 2020, aveva posto nel nulla le determinazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo dell'11 gennaio 2020, rifiutandosi di annotare quanto deliberato, in violazione dell'art. 12, comma 4, dello Statuto, quindi si erano innestate plurime iniziative volte ad allontanare i consiglieri dissenzienti dalla linea del Presidente;

- che il 27/1/2020 il presidente aveva anticipato dal 1°/2/2020 al 31/1/2020 la riunione del Consiglio Direttivo per riesaminare la deliberazione assunta l'11/1/2020, senza previo concerto con la Giunta esecutiva sull'ordine del giorno, in violazione dello statuto;

- che nella seduta del 31 gennaio 2020, verificato il mancato raggiungimento del numero legale a causa dell'assenza – preannunciata - della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente aveva deliberato di convocare una nuova riunione del Consiglio Direttivo per il giorno successivo, 1° febbraio, ore 9.30 (a distanza cioè di sole 14 ore dalla precedente seduta), allegando sempre lo stesso O.d.G. unilateralmente deciso e, rinnovatosi anche in quella sede il mancato raggiungimento del numero legale, il Piovella aveva disposto la convocazione per il giorno immediatamente successivo (2 febbraio, ore 9,30) di una terza riunione del Consiglio Direttivo, rispetto alla quale il consigliere Nardi aveva avvisato il presidente dell'associazione della illegittimità della sua condotta, ma, ciononostante, nel corso della riunione del 2/2/2020, alla presenza anche di soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 14, co. 5 dello Statuto (secondo cui i consiglieri del C.D. decadono se disertano tre riunioni di fila), il Presidente aveva dichiarato la decadenza dei consiglieri “dissenzienti” e aveva indetto l'elezione di nuovi consiglieri;

- che la deliberazione di cui sopra era affetta da plurime ragioni di illegittimità:

- il Presidente non aveva sciolto la riunione per mancanza del numero legale;
- in violazione delle previsioni statutarie, al fine di ottenere un numero apparentemente superiore al 50% dei Consiglieri previsti dallo Statuto, erano stati indicati tra i presenti votanti i soci della SOI (non Consiglieri eletti) Sante Luigi Formoso e Luigi Mele, nonché Sandro Vergani, collegato da remoto ed era stato inserito il già dimissionario (e sostituito) Lucio Zeppa;
- era stata dichiarata la decadenza dei dieci consiglieri “dissenzienti” all'esito di un procedimento abnorme, sviluppatosi attraverso tre convocazioni concentrate in tre giorni successivi, senza rispettare i termini minimi di convocazione, con l'obiettivo di estrometterli definitivamente dal Consiglio (atteso che lo Statuto prevedeva la decadenza dei Consiglieri assenti per tre riunioni consecutive);
- era stato ratificato quanto deliberato dai presenti all'unanimità ed erano state, quindi, indette le elezioni suppletive per la sostituzione dei Consiglieri “dissenzienti”, con incarico conferito a Giuseppe Celeste, notaio in Latina, per lo svolgimento dei relativi compiti;

- che la SOI-AMOI aveva adito nuovamente l'autorità giudiziaria con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2020, in persona del Vice Presidente Vicario, introducendo contro il Piovella

il giudizio R.G. n. 11440/20 avanti al Tribunale di Roma, al fine di sentir dichiarare la nullità del verbale del Consiglio Direttivo del 2/2/2020, sia derivata che intrinseca, per non essere stato l'ordine del giorno delle sedute del 1° febbraio 2020 e del 31 gennaio 2020 previamente concordato con la Giunta Esecutiva, come previsto dall'art. 12, comma 4 dello Statuto SOI-AMOI e perché non si sarebbe potuto adottare alcuna deliberazione a causa della mancanza del numero legale richiesto;

- che, con nota del 27 marzo 2020, il Piovella aveva trasmesso ai Consiglieri “dissenzienti” (odierni attori) un comunicato con cui li aveva informati dell'apertura a loro carico di un procedimento disciplinare a causa della loro condotta volta boicottare il funzionamento del Consiglio Direttivo e, nonostante le controdeduzioni degli odierni attori, il Presidente dell'associazione aveva convocato per il 14 maggio 2020 - in audio conferenza – una riunione del Consiglio Direttivo in nuova composizione per deliberarne l'espulsione dalla compagine associativa degli odierni attori;

- che il voto contrario di sei consiglieri su quindici aveva impedito, a norma dell'art. 7 dello Statuto della SOI, l'adozione di provvedimenti sanzionatori e/o disciplinari, per i quali era richiesta la maggioranza dei 3/4 dei presenti, ma nonostante ciò il Piovella, ritenendo che la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri era prevista solo per la sanzione disciplinare dell'espulsione e non anche per le altre, aveva applicato la misura della sospensione, di cui era stata data comunicazione agli interessati mediante l'invio in data 3 giugno 2020 a mezzo pec di una nota datata 25 maggio 2020.

Tanto premesso, gli attori denunciavano la illegittimità della deliberazione impugnata per i seguenti motivi:

- svolgimento della seduta senza un regolare contraddittorio tra i membri del Direttivo e senza la loro previa identificazione e/o effettiva partecipazione alla “*conference call*” all'uopo organizzata;

- la seduta era stata tenuta in violazione delle garanzie previste dall'art. 106 D.L. n. 18/2020 in tema di diritto di intervento e di esplicazione della volontà, oltre che del diritto alla verbalizzazione e alla deliberazione a maggioranza del *decisum*;

- la riunione era consistita in una caotica esposizione da parte del Presidente dell'ordine del giorno senza la minima possibilità, per i consiglieri presenti, di esprimere alcun tipo di valutazione o di apprendere seriamente gli oggettivi termini dei vari punti da esaminare;

- le questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di esame e discussione erano state esplicitate solo nel verbale redatto successivamente dal Piovella;

- erano stati totalmente pretermessi i principi di partecipazione e di collegialità;

- non era stato raggiunto il *quorum* di due terzi e non era stato acquisito il parere del Comitato Etico, essendo stata assunta la deliberazione con soli nove voti favorevoli su quindici (costituenti i 3/5 e non i 3/4 dei presenti).

Gli attori ritenevano, inoltre, irrilevante dal punto di vista disciplinare la propria condotta e chiedevano nel merito l'annullamento della sanzione loro inflitta.

Con ricorso proposto in corso di causa del 9/3/2021, Marco Nardi, Teresio Avitabile, Romolo Appolloni, Stefano Gandolfi, Michele Coppola, Scipione Rossi, Antonino Pioppo, Edoardo Midenà e Vittorio Picardo chiedevano anche la sospensione della deliberazione impugnata, deducendo, quanto al *periculum in mora*, che l'inizio della campagna elettorale per la nomina del Presidente era ormai imminente e che la sospensione dalla qualità di soci degli odierni attori, che rappresentavano la maggioranza del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, avrebbe costituito un grave vulnus ai fondamentali principi di collegialità e partecipazione.

Con comparsa del 16/4/2021 si costituivano in giudizio Matteo Piovella e la SOI – AMOI Società Oftalmologica Italiana – Associazione Medici Oculisti Italiani chiedendo, nel merito, dichiararsi il venir meno dell'interesse ad agire degli attori e, in via cautelare, il rigetto della avversa istanza di sospensione della delibera impugnata.

I resistenti eccepivano la carenza di interesse ad agire della controparte, ritenendo i ricorrenti, alla data della proposizione del ricorso, privi della qualità di soci della SOI– AMOI Società Oftalmologica Italiana – Associazione Medici Oculisti Italiani, non avendo corrisposto le quote nel termine del 31 gennaio previsto dal regolamento.

I resistenti, in particolare, deducevano:

- che l'ampio contenzioso insorto tra le parti aveva tratto origine dal caso Avastin/Lucentis, di rilevanza mediatica, generato da un esposto di SOI, a firma del Piovella, all'AGCM a seguito del quale era stata comminata la sanzione di € 180 milioni alle case farmaceutiche Roche e Novartis per comportamento anticoncorrenziale;

- che le case farmaceutiche Roche e Novartis si erano accordate per favorire il farmaco Lucentis, notevolmente più costoso del prodotto Avastin, entrambi utilizzati per la cura della maculopatia e a tali condotte era seguito un contenzioso giudiziario sfociato anche in un ricorso alla Corte di Giustizia dell'U.E., non ancora terminato, nonostante la sentenza emessa da parte del Consiglio di Stato (n. 4990/2019) confermativa della suddetta multa;

- che, in particolare, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo in cui il presidente aveva informato i presenti che in Grecia erano stati arrestati oculisti che avevano favorito illecitamente il farmaco Lucentis rispetto al prodotto Avastin e che ciò stava accadendo anche in Francia, alcuni consiglieri avevano assunto una condotta ostruzionistica ed avevano proposto plurime

azioni chiedendo la revoca del Presidente della SOI e in due cause il Nardi aveva manifestato la pretesa di rappresentare la SOI e come tale aveva agito in giudizio, quindi in tali giudizi erano intervenuti ad adiuvandum anche gli altri attori odierni;

- che i ricorrenti si erano autoconvocati in una riunione del Consiglio Direttivo per insediarsi e nominare un consiglio in contrasto con quello votato dai soci della SOI in regolari elezioni, cooptando altri membri di loro fiducia e nominando una Giunta Esecutiva in contrasto con quella già legittimamente esistente;

- che gli attori, sul presupposto che il Consiglio Direttivo in carica era abusivo, avevano contestato le elezioni suppletive indette dopo la loro decadenza da consiglieri, diffondendo notizie infamanti sulla SOI e sul suo Presidente;

- che, in particolare: nel procedimento N.R.G. 7319/2020, promossa dal Nardi, quale legale rappresentante della SOI per la revoca del Piovella dalla carica di presidente della SOI, in cui erano intervenuti gli odierni ricorrenti, erano stati emessi due provvedimenti, con cui erano state ritenute pretestuose le doglianze dei ricorrenti; nel giudizio N.R.G. 20983/2020, promossa dagli stessi ricorrenti per impugnare la decadenza da consiglieri, erano stati pronunziati due provvedimenti cautelari, uno dal Tribunale in prima istanza e l'altro dal Collegio in sede di reclamo, dai quali si evinceva che gli attori avevano agito illegittimamente disertando le riunioni del C.D., convocando un C.D. alternativo a quello legittimamente insediato; nella causa N.R.G. 11440/2020 promossa dal Nardi, sedicente legale rappresentante della SOI, contro Matteo Piovella, avente il medesimo oggetto di cui sopra, il Tribunale non aveva accolto le istanze cautelari degli attori;

- che le condotte dei ricorrenti avevano tratto origine dalla volontà di alcuni consiglieri di organizzare un convegno sulle intravitreali, argomento quantomeno inopportuno nella situazione come sopra rappresentata con riferimento ai farmaci Lucentis e Avastin, in quanto il convegno così come era stato organizzato mirava a favorire la vendita del prodotto Lucentis;

- che la condotta posta in essere dai ricorrenti era rilevante dal punto di vista disciplinare, avendo la controparte deliberatamente boicottato il Consiglio Direttivo, disertando varie riunioni e nominando un Consiglio Direttivo alternativo a quello in carica, posto che l'art. 7 co 2 dello Statuto dell'Associazione disponeva che la qualifica di socio ordinario si perde per inottemperanza ai doveri del socio stabiliti dal regolamento di attuazione, per indegnità, per grave inottemperanza alle regole etiche e deontologiche dell'Associazione, per attività organizzate, sistematiche e preordinate in contrasto con le attività associative, nonché per attività o iniziative che in qualsiasi modo si pongono in contrasto con le finalità associative, mentre l'art.

1 co 2 del Regolamento dispone che i soci sono tenuti ad attenersi alla deliberazione degli organi associativi;

- che il procedimento disciplinare si era svolto regolarmente, essendovi stata una prima contestazione con la quale era stato portato a conoscenza dell'incolpato l'inizio del procedimento disciplinare, con assegnazione dei termini a difesa, gli incolpati avevano inviato le loro controdeduzioni, definendo peraltro il Consiglio Direttivo abusivo, le controdeduzioni erano state portate a conoscenza del Comitato di Etica, che aveva espresso la sua posizione, quindi il Consiglio Direttivo aveva votato l'irrogazione della sanzione disciplinare, comunicata agli interessati;

- che la riunione del C.D. del 14/5/2020, avverso la quale non era stata proposta alcuna impugnazione, si era tenuta in modalità da remoto, conformemente allo statuto e come era necessario a seguito dell'entrata in vigore della normativa emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19.

I resistenti contestavano l'avverso assunto, secondo cui con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in oggetto sarebbe stato violato il *quorum* previsto dall'art. 7 dello Statuto, evidenziando che il *quorum* deliberativo di tre quarti del Consiglio Direttivo era richiesto solo per la sanzione dell'espulsione e non per le sanzioni minori, come emergeva dalla previsione della espulsione e delle altre sanzioni disciplinari in due distinti commi.

Quanto all'asserita mancata assunzione del parere del Comitato Etico prima della deliberazione dei provvedimenti sanzionatori, i resistenti deducevano che il C.D. aveva inviato gli atti al C.E., che aveva risposto in data 30/4/2020 con nota a firma del suo presidente, con cui aveva stigmatizzato l'operato dei consiglieri dissidenti, che avevano inviato una e-mail direttamente al C.E., quindi aveva espresso una valutazione sulle competenze dello stesso C.E., ritenendolo non idoneo ad esprimersi. Ebbene, essendo previsto che le deliberazioni del C.D. dovessero essere adottate sentito il C.E., nel caso di specie ciò era avvenuto regolarmente.

I resistenti concludevano, quindi, come in epigrafe, eccependo, inoltre, la litispendenza e la continenza, considerata la pendenza degli altri procedimenti sopra menzionati.

Con le note autorizzate del 12/5/2021 i ricorrenti contestavano l'avversa eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori per effetto della mancata accettazione del rinnovo dell'iscrizione alla SOI disposta d'autorità dal presidente nei confronti degli odierni ricorrenti, che questi ultimi ritenevano illegittima, dando atto della pendenza di altro giudizio per l'accertamento della illegittimità della mancata accettazione del rinnovo dell'iscrizione all'associazione.

In particolare, Marco Nardi, Teresio Avitabile, Romolo Appolloni, Stefano Gandolfi, Michele Coppola, Scipione Rossi, Antonino Pioppo, Edoardo Midena e Vittorio Picardo deducevano di

aver versato dopo il 31/1/2021 la quota associativa nell'ammontare previsto per i soci benemeriti (€ 700,00), così rinnovando la loro adesione alla SOI, ritenendo illegittimo il rifiuto di tale pagamento da parte dell'Associazione per ordine del presidente, che aveva impedito loro l'accesso al sito internet dell'ente per effettuare il pagamento della quota associativa, costringendoli ad effettuare il pagamento della quota associativa mediante bonifici bancari.

Né, per inciso, può seriamente sostenersi - con la controparte - che i soci avrebbero dovuto presentare una nuova istanza di iscrizione, in quanto l'art. 5 del regolamento (di cui il resistente offre una lettura volutamente distorta) distingue chiaramente tra la rinnovazione dell'adesione (che avviene automaticamente mediante il pagamento, anche tardivo, della quota) e la richiesta di nuova iscrizione, necessaria soltanto dopo l'interruzione del rapporto associativo.

I ricorrenti esponevano infine di aver sporto plurime denunce contro il presidente dell'associazione per condotte ingiuriose e persecutorie poste in essere da quest'ultimo in loro danno, cui erano seguite da parte dell'Autorità giudiziaria le seguenti iniziative:

- imputazione coatta per i reati ex art. 595, co. III c.p. da parte del GIP di Catania in data 3/10/2020;
- avviso di conclusione delle indagini per il reato ex art. 612 *bis* c.p. emesso in data 15/12/2020;
- avviso di fissazione dell'udienza preliminare art. 419 c.p.p. emesso il 15/4/2021.

2.- Gli odierni ricorrenti hanno ritualmente formulato istanza di sospensione della deliberazione con cui era stata loro applicata la sanzione disciplinare della sospensione emessa dal Consiglio Direttivo della associazione convenuta in data 14/5/2020, essendo stata formulata nel corso del giudizio di impugnazione della delibera.

E', inoltre, pacifico orientamento dell'ufficio che il disposto dell'art. 23 c.c. sia applicabile non solo all'impugnativa di deliberazioni dell'assemblea, ma di qualsiasi altro organo dell'associazione, quale, in questo caso, il Consiglio Direttivo.

La SOI – AMOI Società Oftalmologica Italiana e Matteo Piovella, presidente *pro tempore* della suddetta associazione (al di là di ogni valutazione sulla legittimazione del secondo nel presente giudizio), eccepiscono preliminarmente la carenza di interesse dei ricorrenti in quanto non più soci dell'associazione resistente alla data di proposizione del ricorso, per effetto del mancato versamento delle quote associative nel termine del 31 gennaio previsto dal regolamento dell'ente.

La questione va più esattamente qualificata quale carenza di legittimazione ad agire, atteso che attiene alla titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa

Come è noto, infatti, la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa – pertanto – va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699; Cassazione civile sez. II, 23 maggio 2012, n. 8175).

L'eccezione appare, *prima facie* ed allo stato degli atti, fondata: ai sensi dell'art. 23 c.c. le deliberazioni possono essere impugnate dagli organi dell'ente o da qualunque associato.

Allo stato, tenuto conto della *sommatoria cognitio* della presente fase cautelare, gli odierni ricorrenti non risultano più rivestire la qualifica di associato o rivestire cariche all'interno dell'ente.

I ricorrenti allo stato risultano espulsi dalla associazione resistente, avendo omesso il versamento della quota associativa entro il termine previsto dal regolamento, circostanza che, alla luce dell'art. 7 dello Statuto implica la perdita della qualità di socio.

Gli odierni istanti hanno confermato che il Presidente, aveva dichiarato la loro decadenza dalla qualità di soci con provvedimento del 19/2/2021 e di aver separatamente agito per l'accertamento della illegittimità del provvedimento.

Hanno, altresì, rappresentato di avere un perdurante interesse all'esito del presente giudizio relativo alla sospensione disciplinare ingiustamente subita.

Hanno altresì documentato (tutti tranne Antonino Pioppo ed Edoardo Midenà) di aver corrisposto le quote sia pure con ritardo, ma secondo la previsione dell'art. 5 dello Statuto, quali soci benemeriti sostenitori.

Questo Giudice non può che constatare che, allo stato, sussistono a carico di ciascuno dei ricorrenti provvedimenti di espulsione che non risultano sospesi e, dunque, efficaci e non è consentita una valutazione incidentale della legittimità o meno di provvedimenti non oggetto del presente giudizio.

La qualità di socio, d'altronde, va mantenuta sino alla fine del giudizio per ritenere i ricorrenti legittimati alla impugnativa proposta, che attiene a provvedimenti di sospensione cautelare,

rispetto ai quali i ricorrenti non hanno neanche, allo stato, interesse in quanto superati dalla espulsione in atto.

L'istanza cautelare non può, dunque, allo stato, trovare accoglimento.

Spese al definitivo, trattandosi di cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c.;

rigetta la sospensiva richiesta;

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, li 29/8/2021.

Il Giudice
Enrica Ciocca